

VERBALE DI RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA DEL 15 NOVEMBRE 2011

Il giorno 15 novembre 2011, regolarmente convocato per le ore 15.00 presso la sede secondaria in Milano, via Monte di Pietà 8, si è riunito il Consiglio di Sorveglianza di Intesa Sanpaolo S.p.A. per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

(omissis)

10. Proposta di riduzione dell'importo della domanda di risarcimento del danno formulata nell'ambito dell'azione di responsabilità pendente contro i cessati amministratori e sindaci dell'ex Banco di Napoli

(omissis)

Sono presenti il Presidente Prof. Giovanni Bazoli, i Vice Presidenti Prof.ssa Elsa Fornero (collegata in video conferenza da Bruxelles) e Prof. Mario Bertolissi e i Consiglieri Prof. Luigi Arturo Bianchi, Dott.ssa Rosalba Casiraghi, Prof. Franco Dalla Sega, Dott. Gianluca Ferrero, Prof. Jean Paul Fitoussi, Prof. Pietro Garibaldi, Dott. Giulio Stefano Lubatti, Dott. Marco Mangiagalli, Dott. Gianni Marchesini, Dott. Fabio Pasquini, Prof. Eugenio Pavarani, Dott. Gianluca Ponzellini, Prof. Gianguido Sacchi Morsiani, Dott. Marco Spadacini e Avv. Livio Torio (collegato in video conferenza da New York) e Prof. Riccardo Varaldo.

Svolge le funzioni di Segretario il Consigliere Prof. Franco Dalla Sega, che si avvale dell'assistenza del Dott. Achille Galdini della Segreteria Generale del Consiglio di Sorveglianza. Prende altresì parte alla riunione il Dott. Paolo Grandi, responsabile della stessa Segreteria.

Il Presidente, constatata la presenza di tutti i componenti del Consiglio di Sorveglianza in carica e, per quanto riguarda la Prof. Fornero e l'Avv. Torio, il rispetto di quanto previsto dall'art. 24.6 dello Statuto, a norma dell'art. 24.7 dello Statuto dichiara aperta la seduta alle ore 15.25 e passa alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.

(omissis)

[si dà atto che la Prof.ssa Fornero, il Prof. Bianchi e il Prof. Sacchi Morsiani hanno lasciato i lavori prima della trattazione del punto 10 all'ordine del giorno]

10. PROPOSTA DI RIDUZIONE DELL'IMPORTO DELLA DOMANDA DI RISARCIMENTO DEL DANNO FORMULATA NELL'AMBITO DELL'AZIONE DI RESPONSABILITÀ PENDENTE CONTRO I CESSATI AMMINISTRATORI E SINDACI DELL'EX BANCO DI NAPOLI

Su invito del Presidente, prende parte alla seduta la responsabile della Direzione Legale e Contenzioso, Avv. Lunati, per illustrare al Consiglio, unitamente al Dott. Picca, la proposta di riduzione dell'importo della domanda di risarcimento dei danni formulata nell'ambito di un'azione di responsabilità avviata a suo tempo dall'ex Banco di Napoli contro i cessati amministratori e sindaci.

Il Dott. Picca introduce l'argomento informando che, davanti al Tribunale di Napoli, sono pendenti due giudizi aventi ad oggetto le azioni di responsabilità per *mala gestio* promosse alla fine degli anni Novanta. Titolare di dette azioni è oggi Intesa Sanpaolo per effetto delle vicende societarie successivamente intervenute.

La prima causa, attivata solo contro gli amministratori in possesso di delega, a seguito delle transazioni intervenute è in fase di chiusura e si è in attesa del provvedimento di estinzione. La seconda, promossa contro gli amministratori senza delega e i sindaci con atto di citazione del 30.03.1998 (n. 4728/1998 R.G. del Tribunale di Napoli), ha visto nel corso del tempo ridursi il numero dei convenuti per effetto delle transazioni concluse con una parte di questi. Essa tuttavia prosegue nei confronti dei convenuti che non hanno ritenuto opportuno valutare ipotesi transattive ed è prossima a sentenza: è stata infatti fissata a breve l'udienza per la precisazione delle conclusioni, nella quale la Banca dovrà quantificare le proprie richieste.

Al riguardo l'Avv. Lunati precisa che il *petitum* di questa seconda causa, al momento dell'avvio dell'azione (per precisa scelta processuale, in attesa di meglio delineare il relativo quadro probatorio) era stato determinato non in modo puntuale, ma solo per *relationem*. Più precisamente, l'entità del danno risarcibile era stata collegata alle svalutazioni che il Banco di Napoli aveva dovuto effettuare in relazione alle perdite su crediti conseguenti ad una serie di finanziamenti erogati a sette importanti gruppi societari in assenza delle necessarie condizioni di merito creditizio. Poiché le perdite registrate a bilancio al 31.12.1996 a fronte di tali crediti ammontavano a circa 300 milioni di euro, a tale importo era stato indirettamente ancorato il valore della domanda giudiziale di risarcimento del danno.

Il Prof. Michele Sandulli, difensore della Banca, considerata la consistenza patrimoniale dei convenuti, ha suggerito di limitare il *petitum* a euro 25 milioni, in modo da evitare – in caso di esito favorevole del giudizio – l'applicazione di un'imposta di registrazione della sentenza eccessivamente onerosa rispetto alla concreta

utilità conseguibile con la condanna.

L'Avv. Lunati rileva che detta impostazione pare condivisibile per le seguenti ragioni:

- sono state sino ad oggi transatte, in questa causa, 6 posizioni e il patrimonio complessivo degli altri convenuti in giudizio si presenta di valore modesto e, comunque, di gran lunga inferiore a euro 25 milioni;
- in caso di accoglimento della domanda, la Banca sarebbe tenuta – quale soggetto obbligato in solido con le altre parti in causa – ad assolvere l'imposta di registro (3% dell'importo della condanna), con una prospettiva di recupero assai limitata nei confronti dei convenuti soccombenti;
- il Prof. Sandulli ha escluso la possibilità di sdoppiare la domanda, cioè di chiedere al Tribunale, da un lato, di accertare che il danno subito dalla banca sia pari a una certa somma (in ipotesi, maggiore) e, dall'altro, di condannare i convenuti al pagamento di un importo minore (euro 25 milioni). Il legale ha, al riguardo, evidenziato come la domanda di accertamento sia un'azione atipica che, ove non espressamente prevista dalla legge, possa trovare accoglimento nel nostro ordinamento solo in presenza di un concreto interesse ad agire dell'attore.

Alla luce di tali principi, il Prof. Sandulli ritiene, in particolare, che nel giudizio in esame un tale interesse non sarebbe di immediata evidenza e introdurrebbe, anzi, un elemento di incoerenza, dal momento che la domanda di accertamento proposta per un importo maggiore, ove accolta, non sarebbe comunque suscettibile di essere portata ad esecuzione per il suo complessivo ammontare.

Sotto altro profilo, deve considerarsi che la sentenza di accoglimento della domanda di accertamento, sarebbe comunque soggetta a un'imposta di registro pari al 3% o, nella migliore delle ipotesi, all'1% dell'importo (misura, quest'ultima, prevista per le "sentenze di accertamento di diritti a contenuto patrimoniale" dalla tariffa allegata al DPR 131/1986 in materia di imposta di registro).

L'Avv. Lunati sottolinea infine che lo sdoppiamento delle domande potrebbe essere considerato illegittimo per abuso del processo in quanto, con riferimento allo stesso rapporto giuridico, consentirebbe in definitiva alla Banca di munirsi, in tempi diversi, di più titoli esecutivi: il primo, rappresentato dalla sentenza di condanna per l'importo inferiore (euro 25 milioni); il secondo, a seguito di una ulteriore domanda di condanna, da proporsi ponendo a base della stessa la pronuncia di accertamento sull'importo maggiore. In tal caso, il giudice potrebbe anche orientarsi per il rigetto di entrambe le domande.

Il Dott. Picca fa presente che, sulla base di tali considerazioni, il Consiglio di Gestione, nella riunione dell'8 novembre scorso, ha espresso parere favorevole a sottoporre la proposta al Consiglio di Sorveglianza, per l'assunzione della delibera che autorizzi la riduzione a 25 milioni di euro dell'originaria domanda di risarcimento del danno. Il coinvolgimento del Consiglio di Sorveglianza si rende necessario ai sensi dell'art. 2409 *decies* cod. civ., che consente al Consiglio di Sorveglianza di decidere sull'avvio e sulla rinuncia all'azione sociale di responsabilità anche nei casi in cui, come nel caso che ci occupa, l'azione sia stata a suo tempo avviata con delibera assunta dall'Assemblea.

Tanto premesso, il Consiglio di Sorveglianza all'unanimità delibera di autorizzare la riduzione a 25 milioni di euro dell'originaria domanda di risarcimento del danno promossa dall'ex Banco di Napoli contro gli amministratori senza delega e i sindaci, con atto di citazione del 30.03.1998 (n. 4728/1998 R.G. del Tribunale di Napoli).

(omissis)

Null'altro essendovi da deliberare, la riunione viene chiusa alle ore 18.00.

IL PRESIDENTE
Prof. Giovanni Bazoli

IL SEGRETARIO
Prof. Franco Dalla Sega

ORIGINALE

Avv. Prof. Francesco Capriglione
Avv. Prof. Michele Sandulli

010135
TRIBUNALE DI NAPOLI

ATTO DI CITAZIONE



10 APR. 1998

IL BANCO DI NAPOLI S.p.A., in persona del Presidente, prof. Giuseppe Falcone, rappresentato e difeso, giusta mandato in calce al presente atto, dagli avv.ti prof. Francesco Capriglione e prof. Michele Sandulli, con i quali elettivamente domicilia in Napoli presso lo studio del secondo, al Vico Monteroduni n. 12

PREMETTE

1.- Il Banco di Napoli S.p.A. (di seguito: Banco), costituitosi ai sensi della legge 30 luglio 1990, n. 218, in data 26 giugno 1991, è stato di recente oggetto di specifici provvedimenti legislativi, volti ad attuare un piano di risanamento dello stesso, reso indispensabile per il superamento delle problematiche aziendali emerse anche a seguito di accertamenti ispettivi effettuati dalla Banca d'Italia dal 1° febbraio 1995 al 22 dicembre 1995. Le perdite emerse dal bilancio al 31 dicembre 1994 e dalle situazioni patrimoniali redatte nel 1995 sono state a base di una serie di interventi dell'Autorità governativa, nei quali si è tenuto di mira l'obiettivo di eliminare le conseguenze negative della grave situazione di crisi, in cui la banca era precipitata. In tal modo, sono state poste le condizioni indispensabili per attendere, una volta venuta meno la

URGENTE

5418

Con
Notifica
trasferita

600

100%

Totale

Spese

Totale

STUDIO LEGALE
MICHELE SANDULLI
AVV. PROF. MICHELE SANDULLI
NAPOLI - VICO MONTERODUNI, 2 - TEL. 081 401009 - FAX 400069
SCVA - VIA XX SETTEMBRE, 3 - TEL. 08 4744457 - FAX 4526727

delle gestioni, al regolare svolgimento dei compiti istituzionali dell'Ente Bancario.

Con decretazione d'urgenza - più volte reiterata -, fin dal marzo 1996, il Ministro del Tesoro è stato autorizzato a sottoscrivere uno o più aumenti di capitale del Banco - in concomitanza con l'intervento finanziario di una o più banche ed altri investitori istituzionali - al fine di risanare, ristrutturare e privatizzare l'ente creditizio suddetto (v. d.l. n. 163 del 27 marzo 1996; d.l. n. 293 del 27 maggio 1996; d.l. n. 394 del 26 luglio 1996; d.l. n. 497 del 24 settembre 1996).

Nell'ambito di tale intervento normativo, preordinato ad agevolare la "ristrutturazione" del gruppo creditizio Banco di Napoli, vi è l'espressa previsione del ricorso alla concessione da parte della Banca d'Italia, di anticipazioni con le modalità di cui al decreto del Ministro del tesoro 27 settembre 1974 (pubbl. in G.U. n. 256 del 2 ottobre 1974).

La conversione del d.l. n. 497 del 24 settembre 1996, ultimo in ordine temporale dei citati provvedimenti d'urgenza, avutasi con la legge 19 novembre 1996, n. 588, ha tenuto ferme le linee di fondo e l'impostazione degli interventi finanziari preordinati al risanamento del Banco. Quest'ultimo, avvalendosi della previsione normativa dell'art. 3 della citata l. n. 588/96, ha trasferito ad una sua controllata, la S.G.A. -

Società per la gestione delle attività S.p.A., crediti problematici per

Lmd. 16.463.

Questo il quadro riassuntivo dei risultati economici del Banco dal

1991 al 1996****:

	CREDITI VIVI	SOFFE- RENZE	CREDITI INCA- GLIATI	CREDITI VERSO PAESI A RISCHIO	CREDITI RISTRUT- TURATI	TOTA- LE
1991						
IMPORTO LORDO	42.481	1.815	646	836	0	45.778
DD.EE.**	0	447	26	244	0	717
IMPORTO NETTO	42.481	1.368	620	592	0	45.061
1992						
IMPORTO LORDO	49.885	1.988	794	1.020	0	53.687
DD.EE.**	0	446	31	325	0	802
IMPORTO NETTO	49.885	1.542	763	695	0	52.885
1993						
IMPORTO LORDO	51.656	2.730	1.638	1.062	377	57.463
DD.EE.**	174	714	215	409	200	1.712
IMPORTO NETTO	51.482	2.016	1.423	653	177	55.751
1994						
IMPORTO LORDO	45.043	3.907	4.116	936	2.342	56.344
DD.EE.**	154 (*)	817	681	273	175	2.100
IMPORTO NETTO	44.889	3.090	3.435	663	2.167	54.244
1995						
IMPORTO LORDO	37.312	5.835	5.955	777	2.727	52.606

DD.EE.**	277 (*)	2.138	1.537	263	625	4.840
IMPORTO NETTO	37.035	3.697	4.418	514	2.102	47.766
1996						
IMPORTO LORDO	25.796	9.008	7.189	12	1.313	43.320
DD.EE.**	277	3.459	1.508	2	157	5.403
IMPORTO NETTO	25.521	5.549	5.681	10	1.156	37.917***


(*) cd. rischio fisiologico

(**) dubbi esiti

(***) in data 1.1.97 sono stati ceduti alla SGA crediti per circa Lmd 12.000.

(****) il riferimento all'anno 1996 è dovuto alla circostanza che in tale anno sono emerse perdite rinvenienti da operazioni poste in essere nei precedenti esercizi

RISULTATI ECONOMICI	
perdita esercizio 1994	1.147.340.538.442
perdita esercizio 1995	3.155.528.170.472
perdita esercizio 1996	1.651.242.471.898
Totale	5.954.111.180.812
RISERVE PATRIMONIALI	
riserve patrimoniali al 31/12/1994	3.620.197.229.003
riduzione per sistemazione perdite:	
-esercizio 1994	1.147.340.538.442
-esercizio 1995 e primo trimestre '96	2.458.296.359.422
avzeramento quote in portafoglio	4.002.181.398
-esercizio 1996	10.558.149.750
conferimenti L. 218/90	28.333.333.330



Reserve patrimoniali al 31.12.1997	28.333.333.330
---------------------------------------	----------------

3.- L'assemblea dei soci del Banco, alla luce di questi risultati, in data 30 luglio 1996 ha deliberato di proporre l'azione di responsabilità sociale nei confronti dei cessati Amministratori Delegati prof. Ferdinando Ventriglia, prof. Pietro Giovannini e ing. Giampaolo Vigliar; e, successivamente, in data 7 agosto 1997 ha deliberato "l'estensione dell'azione di responsabilità nei confronti degli altri ex amministratori e sindaci sanzionati dal decreto del Ministro del Tesoro 3 febbraio 1997" (doc. n. 1).

Il presente atto costituisce esecuzione di tale seconda deliberazione.

Risultano sanzionati dal D.M. 3 febbraio 1997 - oltre al prof. Giovannini e all'ing. Vigliar - i seguenti componenti degli Organi Collegiali del Banco (per taluni la durata nella carica è andata oltre il periodo preso a riferimento ai fini della sanzione):

1) Prof. Luigi Coccioli nato a Napoli il 20 ottobre 1931, C.F. CCC LGU 31R20 F839V	Presidente	1.7.1991/31.8.1993
	Presidente	29.4.1994/28.4.1995
2) Dr. Vincenzo Scarlato nato a Napoli il 28 ottobre 1921, C.F. SCR VCN 21R28 F8390	Vice Presidente	1.7.1991/11.4.1994
	Presidente	11.4.1994/29.4.1994
3) Dr. Vittorio De Nigris nato a Benevento il 1° marzo 1937 C.F. DNG VTR 37C01 A783I	Vice Presidente	29.4.1994/28.4.1995
		28.4.1995/9.8.1996
4) Dr. Gennaro Cortucci nato a Napoli il 14 aprile 1938, C.F. CRT GNR 38D14 F839D	Consigliere	1.7.1991/29.4.1994
5) Dr. Roberto Costanzo nato a	Consigliere	1.7.1991/6.11.1993

Avv. Prof. Francesco Capriglione
Avv. Prof. Michele Sandulli

S.Marco dei Cavoti (BN) il 27 novembre 1929, C.F. CST RRT 29S27 H984H		
6) Dr. Raffaele Minicucci nato a Torre del Greco (NA) l'8 novembre 1936, C.F. MNC RFL 36S08 L259H	Consigliere	1.7.1991/4.2.1994
7) Avv. Giovanni Peluso nato a Napoli il 23 settembre 1938, C.F. PLS GNN 38P23 F839K	Consigliere	1.7.1991/29.4.1994
8) Prof. Giovanni Somogyi nato a Roma il 18 gennaio 1936, C.F. SMG GNN 36A18 H501C	Consigliere	1.7.1991/31.8.1993
	Consigliere	29.4.1994/28.4.1995
9) Dr. Antonio Sussi nato a Milano il 18 luglio 1946, C.F. SSS NTN 46L18 F205O	Consigliere	21.9.1993/29.4.1994
		29.4.1994/16.1.1995
	Amministratore Delegato	17.1.1995/28.4.1995
10) Dr. Francesco Bombaci nato a Messina il 15 febbraio 1933, C.F. BMB FNC 33B15 F1580	Consigliere	29.4.1994/16.1.1995
	Amministratore Delegato	17.1.1995/28.4.1995
11) Prof. Avv. Federico Martorano nato a Napoli il 31 marzo 1931, C.F. MRT FRC 31C31 F339Y	Sindaco Effettivo	1.1.1991/29.4.1994
	Consigliere	29.4.1994/28.4.1995
		28.4.1995/1.8.1996
12) Avv. Angelo Mancusi nato a Potenza il 22 gennaio 1939, C.F. MNC NGL 39A22 G942F	Consigliere	29.4.1994/26.4.1995
		28.4.1995/9.8.1996
	Componente del Comitato Esecutivo	11.5.1995/9.8.1996
13) Dr. Gianfranco Bittarelli nato a Livorno il 9 giugno 1929, C.F. BTT GFR 29H09 E625Z	Presidente Collegio Sindacale	1.1.1991/28.4.1994
		29.4.1994/9.8.1996
14) Comm. Michele Azzimmatturo nato a Cellara il 30 aprile 1933, C.F. ZZM MHL 33D30 C437C	Sindaco Effettivo	1.1.1991/29.4.1994
		29.4.1994/18.12.1995
15) Prof. Vincenzo Millemaci nato a Barcellona Pozzo di Gotto (Messina) il 18 settembre 1922, C.F. MLL VCN 22P18 A638J	Sindaco Effettivo	1.1.1991/29.4.1994
		29.4.1994/26.6.1995
		data in cui il Professore Millemaci si sospende

		dall'incarico per motivi di salute
16) Ing. Domenico Testa nato ad Isernia il 26 gennaio 1945, C.F. TST DNC 45A26 E335A	Sindaco Effettivo	1.1.1991/29.4.1994 29.4.1994/9.8.1996
17) Dr. Elio Iannuzzi nato ad Avellino il 2 novembre 1940, C.F. NNZ LEI 40S02 A5090	Sindaco Effettivo	29.4.1994/9.8.1996

4.- L'indagine ricostruttiva dell'attività del Banco dimostra che, successivamente all'avvenuta ristrutturazione dell'Ente pubblico creditizio in società per azioni e sino al 28 aprile 1995, lo stesso ha posto in essere numerose operazioni le quali, nell'incidere negativamente sulla complessiva situazione aziendale, evidenziano un'intermediazione esercitata in contrasto con le regole della prudenza e senza adeguata valutazione del merito del credito. Da ciò il verificarsi di un forte deterioramento della situazione patrimoniale che, facendo venir meno la capacità reddituale della banca, ha reso necessarie le forme d'intervento pubblico, di cui sopra si è detto.

In questa sede verranno segnalati solo taluni degli eventi e delle circostanze dai quali emergono comportamenti non improntati alla dovuta diligenza e prudenza, imputabili a singoli soggetti che, in relazione al periodo in cui ciascuno è stato in carica ed alla natura della carica stessa, hanno contribuito a darvi causa. Per cui, ogni addebito va ricordato con il relativo dato temporale; da ciò discendendo anche, per ognuno, salvo il vincolo di solidarietà, una graduazione della


responsabilità collegata alla natura della carica ricoperta e al tempo della permanenza nella stessa.

Il tutto con la espressa precisazione che la mancata menzione di altri fatti e atti, dai quali sia derivato pregiudizio imputabile a comportamenti (almeno) colposi dei componenti gli Organi Collegiali, non costituisce in questa sede acquiescenza o rinuncia alla pretesa risarcitoria.

5. Nell'ambito dell'attività di gestione rilevano - tra le altre - le seguenti operazioni, a suo tempo deliberate direttamente dal Consiglio di Amministrazione. Tali operazioni sono state oggetto di rilievi nel rapporto ispettivo dell'Organo di Vigilanza che ha ravvisato aspetti di problematicità, classificando i relativi crediti "a sofferenza" ovvero "ad incaglio" e valutando la necessità di determinare elevate quote di dubbio onito.

Suocennivamente, tali crediti, una volta svalutati, sono stati trasferiti alla SGA S.p.A. ai fini del conseguimento del "ristoro" previsto dal citato d.m. 27 settembre 1974 del Ministro del Tesoro (c.d. decreto Sindona).

Significativa, con riguardo alle fattispecie in questione, è la circostanza che non si rinvencono, agli atti consiliari, prese di posizione degli Organi Collegiali diverse dalle proposte inoltrate. Infatti, il Consiglio di Amministrazione ha assunto decisioni meramente adesive alle proposte



di finanziamento, non prendendo in alcuna considerazione le perplessità manifestate e le criticità evidenziate dagli stessi proponenti.

Ma, altresì, segnalato, che il Consiglio di Amministrazione - in data 24 novembre 1992 - aveva assunto una delibera di carattere generale per contenere "le pratiche di affidamento relative ad imprese appartenenti al settore dell'edilizia e opere pubbliche", precisando di procedere sempre ove opportuno, soltanto alla conferma dei fidi in essere, senza concedere alcun ampliamento delle linee di credito" (doc. 2) (presenti: Coccioni, Scarlato, Ventriglia, Cortucci, Costanzo, Giovannini, Peluso, Bittarelli, Azzimmaturo, Martorano, Millemaci, Testa).

A) Gruppo Pulcini

Esposizione al 12/1996 LM. 689.275.

Quota di dubbio esito LM. 262.033.

Costo di acquisto SGA LM. 427.242.

Le difficoltà di recupero rendono presumibile l'incremento delle quote di dubbio esito. L'aggiornamento delle valutazioni effettuate dai periti evidenziano una stima del patrimonio immobiliare del "Gruppo" inferiore all'esposizione ipotecaria vantata dal Banco.

Rileva, con riferimento a tale posizione, che l'accompagnamento creditizio del Banco alle aziende Pulcini, dopo un'iniziale erogazione avvenuta tra gli anni 1990/1992, ha avuto una dilatazione nel 1994. Ciò,

nonostante prevedibili evoluzioni in chiave patologica del gruppo avrebbero dovuto essere desunte fin dal 1993 anche dalla generale situazione di crisi in cui versava il settore edilizio, come è dato evincere dalla relazione al bilancio 1992 e 1993 (v. doc. n. 3). Inoltre, non si teneva in alcun conto la circostanza che la legittimità di numerose iniziative edilizie risultasse condizionata dalla pendenza di ricorsi in sede giurisdizionale (v. ad esempio: soc. Ponente ed Eurservizi). E' da tener presente che, a fondamento delle delibere di concessione del credito, si rinviene l'asserita necessità del cliente di superare "situazioni di crisi", in cui gli appartenenti al "Gruppo" versavano; sicché gli interventi in parola finivano con l'essere preordinati al soddisfacimento di esigenze improrogabili di imprese in gravi difficoltà ed al contenimento degli oneri finanziari (con parziale abbattimento degli interessi di mora).

In tale contesto assumono specifica connotazione le "nuove concessioni" a favore di aziende del "Gruppo" deliberate dal Consiglio il 13 settembre 1994, il 2 novembre 1994 e il 13 dicembre 1994 (doc. nn. 4, 5, 6), concessioni decise in un momento in cui inconfutabili apparivano le anomalie e le difficoltà delle posizioni del Gruppo Pulcini, all'osservanza anche la presenza di decreti ingiuntivi a carico delle società del "Gruppo" medesimo e di contabilizzazioni "a sofferenza" di esposizioni

creditorie da parte di altre banche (v. relaz. del Servizio Crediti Italia, all. alla delibera 2 novembre 1994, doc. n. 5).

Nella riunione del 13 settembre 1994 erano presenti: Coccioli, De Nigris, Giovannini, Vigliar, Bombaci, Mancusi, Martorano, Somogyi, Sussi, Bittarelli, Azzimmaturo, Iannuzzi, Testa e Millemaci.

Nella riunione del 2 novembre 1994 erano presenti: Coccioli, De Nigris, Giovannini, Vigliar, Bombaci, Mancusi, Martorano, Somogyi, Sussi, Azzimmaturo e Iannuzzi.

Nella riunione del 13 dicembre 1994 erano presenti: Coccioli, De Nigris, Giovannini, Vigliar, Bombaci, Mancusi, Martorano, Somogyi, Sussi, Bittarelli, Azzimmaturo, Iannuzzi, Testa, Millemaci.

Gli esponenti aziendali che si sono astenuti o che hanno espresso voto contrario non lo hanno fatto nei modi di legge, previsti dall'art. 2392, ult. comma, c.c.

B) Gruppo Crispino

Esposizione al 12/96 LM. 252.500.

Quota di dubbio esito LM. 121.100.


Costo acquisto SGA LM. 131.400.

La concessione di credito a favore del "Gruppo" evidenzia, nelle sue linee complessive, una forma d'intervento volta a non tener conto, nell'incrementare l'esposizione del Banco, delle difficoltà del cliente.

conseguentemente, non vengono prese in considerazione le ragionevoli previsioni di perdite connesse al crescente ampliamento del rischio ed alla rinegoziazione dei termini di rientro di situazioni profondamente compromesse.

Significativa appare già nel 1991 la delibera consiliare 18 ottobre 1991, con cui si addivene ad un mero aumento delle facilitazioni in essere a favore del "Gruppo", assunta senza tener conto dell'elevatissimo rapporto tra indebitamento e patrimonio netto della società beneficiaria del credito (doc. n. 7). Ciò, prescindendo dalla circostanza che, già all'epoca, l'attivo del "Gruppo" era costituito per il 70% dalle rimanenze dei lavori in corso, mentre le fonti finanziarie attecchivano essenzialmente ad anticipazioni edilizie e mutui.

Anche successivamente il Consiglio continuava a concedere ulteriori crediti, senza preoccuparsi di acquisire aggiornati dati di gestione e, dunque, incurante del fatto che un elevatissimo grado di indebitamento finiva col minare la solvibilità del "Gruppo". In tale contesto s'inseriscono le concessioni effettuate con le delibere 16 dicembre 1991 e 28 luglio 1992 (doc. nn. 8, 9); nonché l'erogazione disposta il 23 marzo 1993, nonostante la relazione del Servizio Crediti (alleg. agli atti consiliari) indicasse "una situazione di carenza di liquidità tale da rendere



problematico il rientro sia degli interventi straordinari di azienda bancaria, sia delle morosità di C.F.” (doc. n. 10).

Da ultimo, assume valore sintomatico dell'atteggiamento del Consiglio la concessione di nuova finanza, nonché la ristrutturazione delle posizioni del "Gruppo", avvenute con la delibera 13 dicembre 1994, dopo la proposta dell'ing. Crispino di una moratoria al luglio del '96 delle esposizioni delle società del proprio gruppo (doc. n. 11).

Nella riunione del 18 ottobre 1991 erano presenti: Scarlato, Ventriglia, Costanzo, Cortucci, Giovannini, Minicucci, Peluso, Somogyi, Bittarelli, Martorano, Azzimmaturò, Millemaci.

Nella riunione del 16 dicembre 1991 erano presenti: Coccioli, Scarlato, Ventriglia, Costanzo, Cortucci, Giovannini, Minicucci, Peluso, Somogyi, Bittarelli, Martorano, Azzimmaturò, Millemaci e Testa.

Nella riunione del 28 luglio 1992 erano presenti: Coccioli, Scarlato, Costanzo, Cortucci, Giovannini, Minicucci, Peluso, Somogyi, Bittarelli, Martorano, Azzimmaturò, Millemaci e Testa.

Nella riunione del 23 marzo 1993 erano presenti: Coccioli, Ventriglia, Costanzo, Giovannini, Minicucci, Peluso, Bittarelli, Martorano, Azzimmaturò, Millemaci e Testa.

Nella riunione del 13 dicembre 1994 erano presenti: Coccioli, De Nigri, Giusti, Giovannini, Vigliar, Bombaci, Mancusi, Martorano, Somogyi, Sassi, Bittarelli, Azzimmaturo, Iannuzzi, Millemaci e Testa.

9) Gruppo Windisch Graetz - De Santis

Esposizione al 12/96 ML. 195.439

Quota di dubbio esito ML. 99.148

Costo acquisto SGA ML. 96.291

Dopo alcune concessioni di credito, avvenute tra la fine del 1991 ed il 1992, che appaiono disattendere i dati di bilancio (nei quali il patrimonio netto si configurava in negativo e il risultato economico deficiatario), con delibera del 29 settembre 1992 vennero approvate erogazioni di credito a favore del "Gruppo", nonostante l'affidata So.Ges.Co., dai dati ufficiali di cui si era in possesso, denunciava una situazione patrimoniale non equilibrata (v. la relaz. del Servizio Crediti alleg. agli atti consiliari) (doc. n. 12). Le concessioni di credito ordinario in favore delle società del "Gruppo" avvennero sulla scorta di bilanci, che non furono valutati nella loro realtà di gruppo e che si basavano su posizioni provvisorie.

Nel 1993 il Consiglio riesaminò la posizione SO.GES.CO. per nuove proposte comportanti ampliamento dei rischi indiretti (per assunzione di garanzia a fronte di finanziamento di credito agrario concesso a società del Gruppo). Nonostante il Credito Agrario Fondiario a corredo della

pratica avesse rimesso fotocopia dei dati di bilancio (risultanti deficitari per il 1991) e della relazione predisposta dal Servizio Crediti Italia per le decisioni del 29/9/92, il Consiglio nella seduta del 9/2/93 aderì alla proposta senza eccezioni di sorta (doc. n. 12 bis).

Le vicende del "Gruppo" vennero riconsiderate dal Consiglio nel 1994. Nonostante si fosse a conoscenza di passività per Lmd. 167 - indebitamento posto in essere prevalentemente nei confronti del Banco - nella seduta del 29 novembre 1994 il Consiglio aderisce ad una precedente delibera di concessione di finanziamento per Lmd. 40, anche se a quel momento era nota la mancata adesione della Banca Popolare di Sassari ad intervenire *in pool* al 50% nella concessione suddetta (v. dichiarazione a verbale del consigliere Somogyi) (doc. n. 13).

Non concretizzatosi detto finanziamento a causa di un sopravvenuto pignoramento (da parte di altro ente bancario) sull'iniziativa immobiliare del "Gruppo", il Consiglio approvava a favore di quest'ultimo, nella seduta del 27 aprile 1995, un'ampia concessione di finanziamento, incurante degli avvertimenti espressi dal Servizio Recupero Crediti, secondo cui i rapporti di tutte le società del gruppo apparivano "caratterizzati da sintomi di tensione finanziaria" (v. relaz. alleg. al verbale del Consiglio del 27 aprile 1995) (doc. n. 14).

Nella riunione del 29 settembre 1992 erano presenti: Coccioli, Scarlato, Ventriglia, Costanzo, Peluso, Somogyi, Bittarelli, Martorano, Azzimmaturò e Testa.

Nella riunione del 9/2/93 erano presenti: Coccioli, Scarlato, Cortucci, Costanzo, Giovannini, Peluso, Somogyi, Azzimmaturò, Martorano, Millemaci e Testa.

Nella riunione del 29 novembre 1994 erano presenti: Coccioli, De Nigris, Giovannini, Vigliar, Bombaci, Mancusi, Martorano, Somogyi, Sussi, Bittarelli, Azzimmaturò, Iannuzzi, Millemaci e Testa.

Nella riunione del 27 aprile 1995 erano presenti: De Nigris, Bombaci, Sussi, Giovannini, Mancusi, Martorano, Somogyi, Vigliar, Azzimmaturò, Iannuzzi e Testa.

D) Italgrani S.p.A.


Esposizione al 12/96 LM. 219.391

Quota dubbio esito LM. 50.000

Costo acquisto SGA LM. 169.391

Le concessioni di credito in favore della Italgrani S.p.A. ebbero costanti incrementi nel periodo compreso tra la seconda metà del 1990 ed il 1992.

Tali incrementi venivano posti in essere a fronte di indicazioni del Servizio Credito Italia volte ad evidenziare aspetti di problematicità aziendale, che avrebbero richiesto prudenza e maggiore considerazione



sulla gestione del rischio; problematicità avvertita, del resto, in seno al Consiglio, come risulta dal richiamo, formulato dal Consigliere Minicucci, alle "perplexità" che si evincevano dalla "relazione della struttura"; richiamo cui non venne dato seguito sul piano delle concretezze operative (v. delibera del Consiglio 28 luglio 1992, doc. n. 15).

Altre concessioni furono deliberate nel 1994, nonostante la piena consapevolezza di un'elevata esposizione della società nei confronti del Gruppo creditizio Banco di Napoli (v. delibere 24 febbraio 1994, 31 gennaio 1995 e 27 aprile 1995, doc. n. 16, 17 e 18).

In particolare, rileva la circostanza che l'aumento dell'accordato, effettuato in data 31 gennaio 1995, avvenne in presenza di una segnalazione del Servizio Crediti Italia, nella quale si registravano una "struttura finanziaria non equilibrata", "insoluti", un "utilizzo tesoro e saldi eccedentari", "esposizioni per lmd. 84 rivenienti da fidi scaduti e non rientrati" (v. doc. n. 17).

Nella riunione del 28 luglio 1992 erano presenti: Coccioli, Scarlato, Cortucci, Costanzo, Giovannini, Minicucci, Peluso, Somogyi, Bittarelli, Azzimmaturo, Martorano, Millemaci e Testa.

Nella riunione del 24 febbraio 1994 erano presenti: Ventriglia, Scarlato, Giovannini, Vigliar, Cortucci, Peluso, Sussi, Bittarelli, Azzimmaturò, Millemaci e Testa.

Nella riunione del 31 gennaio 1995 erano presenti: Coccioli, De Nigris, Bombaci, Sussi, Giovannini, Mancusi, Martorano, Somogyi, Vigliar, Bittarelli, Azzimmaturò, Iannuzzi e Testa.

Nella riunione del 27 aprile 1995 erano presenti: De Nigris, Bombaci, Sussi, Giovannini, Mancusi, Martorano, Somogyi, Vigliar, Azzimmaturò, Iannuzzi e Testa.

D) Gruppo Dalle Carbonare

Esposizione al 10/96	LM. 63.358	
Quota di dubbio esito	LM. 55.317	
Costo acquisto da parte Banca Popolare di Brescia		LM. 8.041
Esposizione al 12/96	LM. 5.936	
Quota dubbio esito	LM. 5.936	
Costo acquisto SGA	LM. 0	
Passaggio a perdite effettuate dal Banco		LM. 41.820

Il Consiglio, nella seduta del 24 settembre 1991, deliberò in favore del "Gruppo" una concessione di Lmd. 25, che si andarono ad aggiungere ad un precedente accordato a scadenza fissa di Lmd. 40; ciò in presenza di un bilancio al 31 dicembre 1990, che riportava passività a breve superiori

alle attività a breve, un risultato operativo negativo e un risultato corrente negativo per 62 ml. (doc. n. 19). Nella seduta del 18 ottobre 1991 il Consiglio deliberò altro fido a favore del "Gruppo" per Lmd. 80, garantito da titoli (doc. n. 20); donde la successiva esposizione del Banco al giudizio *ex art. 67 l.f.*, promosso dal fallimento Trevitex (doc. n. 21).

Successivamente, il Consiglio deliberò ulteriori erogazioni a favore del "Gruppo" intervenendo in operazioni di finanziamento *in pool*, che fanno crescere l'accordato globale, ovvero concedendo facilitazioni finalizzate al consolidamento delle passività a breve. Tale ampliamento dell'esposizione si svolge in un contesto che vede il Consiglio incurante delle informazioni che ad esso pervengono dal Servizio Crediti che, dopo la crescita del "Gruppo", ha evidenziato come quest'ultimo si fosse trovato con un indebitamento di entità assolutamente "incoerente" con il giro sviluppato (doc. n. 22).

Nella riunione del 24 settembre 1991 erano presenti: Coccioli, Scarlato, Ventriglia, Costanzo, Cortucci, Minicucci, Peluso, Somogyi, Bittarelli, Martorano, Azzimmaturo, Millemaci e Testa.

Nella riunione del 18 ottobre 1991 erano presenti: Scarlato, Ventriglia, Costanzo, Cortucci, Giovannini, Minicucci, Peluso, Somogyi, Bittarelli, Martorano, Azzimmaturo e Millemaci.

D) Finocchiaro Costruzioni S.p.A. - Catania/Roma

Esposizione al 12/96 LM. 139.304

Quota dubbio esito LM. 38.000

Costo acquisto SGA LM. 101.304

Il primo finanziamento per Lmd. 110, autorizzato dal Consiglio il 7 febbraio 1994, doveva servire per eliminare un pregresso finanziamento concesso dalla Sicilcassa di Lmd. 59 (come si evince dalla relaz. agli atti del Consiglio) (doc. n. 23). La operazione fu presentata dalla Banca di Credito Popolare di Siracusa, nell'ambito di un accordo di collaborazione. La situazione dei conti, assunta per lo studio del credito, rilevava, tuttavia, che gli impegni finanziari determinavano anomali indici per la rotazione dei crediti, per il magazzino e per l'indebitamento risultante assai elevato. Inoltre, grandezze significative, quali il circolante netto ed il margine di tesoreria, risultavano di segno negativo ed una situazione complessivamente critica era desumibile dal bilancio ufficiale già al 31 dicembre 1992 (v. relaz. agli atti del Consiglio). All'epoca direttore generale della Banca Popolare di Siracusa era il Consigliere Cortucci, che peraltro ebbe l'accortezza di assentarsi "momentaneamente" in sede di assunzione della delibera.

Successivamente, in data 3 aprile 1995 il Consiglio procedette a deliberare ulteriori concessioni di credito in aggiunta a quella preesistente di Lmd. 110, nonostante un peggioramento complessivo della situazione



economico patrimoniale della società, chiaramente desumibile dalla relazione presentata all'Organo deliberante (doc. n. 24).

A fronte di concessioni di elevatissimo importo, il Consiglio non adottò i necessari approfondimenti in ordine alla concreta capacità di credito della società catanese, fallita solo 2 anni dopo aver ricevuto dal Banco l'ingente accordato (che lo ha posizionato al vertice delle banche esposte).

Nella riunione del 7 febbraio 1994 erano presenti: Ventriglia, Scarlato, Vigliar, Giovannini, Cortucci, Peluso, Sussi, Bittarelli, Azzimmaturo, Martorano.

Nella riunione del 3 aprile 1995 erano presenti: Coccioli, De Nigris, Bombaci, Sussi, Giovannini, Mancusi, Martorano, Somogyi, Vigliar, Azzimmaturo, Iannuzzi e Testa.

G) Gruppo Montresor - Brescia

Esposizione al 10/96 LM 82.902

Quota dubbio esito LM 29.234

Costo acquisto SGA LM 11.555

Costo acquisto Banca Popolare di Brescia LM 42.013

Dopo un primo affidamento in favore di società del "Gruppo" deliberato il 12 dicembre 1990, fu concesso un finanziamento ponte per Lmd 12 a valere su un'anticipazione fondiaria di pari importo, che

all'epoca si diceva essere "in istruttoria" (doc. n. 25). Lo studio del credito - rimesso in questa occasione - evidenziava un fatturato ed un prodotto lordo in discesa, valore aggiunto, margine operativo lordo e risultato operativo, nell'89 e '90, tutti di segno negativo, redditività esigua e in calo nel '90.

Il finanziamento-ponte, concesso per "la prosecuzione ed il completamento delle opere" (doc. n. 26), non ha trovato riscontro nella definizione e nell'accertamento dei presupposti di realizzabilità delle medesime; tant'è che non si darà mai corso alla pratica fondiaria la cui erogazione di fondi avrebbe dovuto estinguere l'esposizione del finanziamento-ponte.

In favore di società del "Gruppo" vennero concesse linee di credito pur in presenza di una chiara situazione di stallo aziendale, come risulta evidenziato nelle relazioni del Servizio Crediti Italia formulate in sede di esame della proposta (v. delibera del 24 febbraio 1994).

Dopo la trasformazione in SpA, a favore del "Gruppo" vengono deliberate linee di credito il 16 dicembre 1991 ed il 24 febbraio 1994 (per la Immobiliare Monviso) ed il 30 luglio 1991, il 18 ottobre 1991, il 27 febbraio 1992, il 28 luglio 1992, il 15 dicembre 1992 e il 27 ottobre 1994 (per l'Hotel Brescia) (doc. nn. 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34).

Si riportano qui di seguito i presenti alle singole adunanze Consiliari.
Riunione del 30 luglio 1991: Coccioli, Scarlato, Ventriglia, Cortucci,
Costanzo, Giovannini, Minicucci, Peluso, Somogyi, Martorano,
Azzimmaturò, Millemaci e Testa.

Riunione del 18 ottobre 1991: Scarlato, Ventriglia, Costanzo, Cortucci,
Giovannini, Minicucci, Peluso, Somogyi, Bittarelli, Martorano,
Azzimmaturò e Millemaci.

Riunione del 16 dicembre 1991: Coccioli, Scarlato, Ventriglia,
Cortucci, Costanzo, Minicucci, Giovannini, Peluso, Somogyi, Bittarelli,
Azzimmaturò, Martorano, Millemaci e Testa.

Riunione del 27 febbraio 1992: Coccioli, Scarlato, Ventriglia, Cortucci,
Costanzo, Giovannini, Minicucci, Peluso, Somogyi, Bittarelli,
Azzimmaturò, Martorano, Millemaci e Testa.

Riunione del 28 luglio 1992: Coccioli, Scarlato, Cortucci, Costanzo,
Giovannini, Minicucci, Peluso, Somogyi, Bittarelli, Azzimmaturò,
Martorano, Millemaci e Testa.


Riunione del 15 dicembre 1992: Coccioli, Ventriglia, Cortucci,
Costanzo, Giovannini, Minicucci, Peluso, Somogyi, Bittarelli,
Azzimmaturò, Martorano e Testa.

Riunione del 24 febbraio 1994: Ventriglia, Scarlato, Giovannini, Vigliar, Cortucci, Peluso, Sussi, Bittarelli, Azzimmaturò, Millemaci e Testa.

Riunione del 27 ottobre 1994: Coccioli, De Nigris, Vigliar, Bombaci, Mancusi, Martorano, Somogyi, Sussi, Bittarelli, Azzimmaturò, Millemaci e Iannuzzi.

6.- L'esame delle posizioni sopraindicate, correlato alle conseguenti perdite subite dal Banco, consente di ravvisare, senza ombra di dubbio, la riferibilità delle perdite stesse - in relazione agli accadimenti nel tempo - agli esponenti aziendali convenuti. Infatti, risulta chiaro che gli organi amministrativi e di controllo del Banco (ciascuno per quanto di ragione) hanno tenuto una condotta incurante del principio della "sana e prudente gestione", sancito vuoi in sede di normazione primaria che di Istruzioni emanate dall'Organo di vigilanza; ciò disattendendo le evidenti ragioni ostative alla erogazione del credito facilmente rilevabili.

7.- Particolarmente significativa, nel quadro ricognitivo dei comportamenti che danno vita a situazioni di responsabilità degli esponenti del Banco, è certamente la presenza di amministratori e sindaci



negli organi sociali delle società facenti parte del Gruppo creditizio controllato dall'Ente bancario napoletano. Ciò, in quanto, tali partecipate, a cagione del loro andamento, hanno subito notevoli svalutazioni, e precisamente:

A) ISVEIMER S.p.A.

1992 1993 1994 1995

35.788 ml. 74.192 ml. 395.084 ml.

Nei bilanci dell'ISVEIMER '94 e '95 sono state contabilizzate come svalutazioni della BN Commercio e Finanza S.p.A. rispettivamente £. 11.068.512.172 e £. 52.888.000.000.

D'altronde, nel bilancio '96 del Banco, la partecipazione nell'ISVEIMER è stata ulteriormente svalutata, giungendosi ad un valore di libro (simbolico) di 1 lira, sicché può dirsi completamente azzerata.

B) BN COMMERCIO E FINANZA S.p.A.

1992 1993 1994 1995

11.068.512.172 52.888.000.000

Negli anni 1992 e 1993 la BN COMMERCIO E FINANZA S.p.A. veniva iscritta nel bilancio della BN HOLDING S.p.A. in quanto partecipata da quest'ultima; negli esercizi 1994 e 1995 era iscritta nel bilancio dell'ISVEIMER S.p.A. essendo stata ad essa ceduta, in data 20 ottobre 1994, da parte della BN HOLDING S.p.A.. Nel '96 la BN

COMMERCIO E FINANZA S.p.A. ha chiuso l'esercizio con una perdita di £. 25.150.790.668.

C) BN HOLDING S.p.A.

1992	1993	1994	1995
			6.233.909.335

Nel '95 ebbe luogo la fusione per incorporazione della BN HOLDING S.p.A. nel Banco di Napoli S.p.A.

D) BN INTERNATIONAL S.A.

BN INTERNATIONAL S. A., dopo i risultati di bilancio '95 e '96, è stata trasferita nel 1997 alla S.G.A. S.p.A.

Dei componenti degli Organi del Banco di Napoli S.p.A., sanzionati dal Decreto del Ministro del Tesoro del 3 febbraio 1997, i seguenti sono stati anche componenti degli Organi Collegiali delle società controllate:

A1) ISVEIMER S.p.A.:

Peluso, Vice Presidente e componente del Comitato esecutivo dal 1° ottobre 1991 al 5 dicembre 1993;

Millemaci, Sindaco effettivo dal 23 aprile 1982 al 5 ottobre 1995.

B1) BN COMMERCIO E FINANZA S.p.A.:

Bombaci, Consigliere dal 29/9/93 al 15/9/94, Vice Presidente dal 15/9/94 al 2/12/94, Presidente dal 2/12/94 al 23/2/95.

Cortucci, Consigliere dal 16/5/94 al 15/3/96.

De Nigris, Componente del Comitato esecutivo dal 29/3/88 al 19/5/93,
Vice Presidente dall'11/3/91 al 16/5/94.

Mancusi, Consigliere dal 19/3/93 al 16/5/94, Componente del Comitato
esecutivo dal 29/3/93 al 19/5/93.

Vigliar, Consigliere dal 10/7/92 al 29/3/93.

C1) BN HOLDING S.p.A.:

Cortucci, Consigliere dal 29/4/94 al 30/11/95.

Costanzo, Consigliere dal 26/6/92 al 29/4/94.

Giovannini, Amm.re deleg. dal 18/6/91 al 21/9/93.

Mancusi, Consigliere dal 4/10/93 al 29/4/94 e dal 29/4/94 al 5/5/94,
Amm.re deleg. dal 5/5/94 al 30/11/95.

Minicucci, Consigliere dal 18/6/91 al 29/4/94.

Peluso, Vice Presidente dal 18/6/91 al 29/4/94, Consigliere dal 29/4/94 al
16/6/94.

Scarlato, Consigliere dal 18/6/91 al 29/4/94 e dal 29/4/94 al 5/5/94,
Presidente dal 5/5/94 al 30/11/95.

Somogyi, Consigliere dal 26/6/92 al 29/4/94 e dal 29/4/94 al 5/5/94, Vice
Presidente dal 5/5/94 al 27/10/94.

Azzimmaturo, Sindaco supplente dal 18/6/91 al 29/4/94 e dal 29/4/94 al
30/11/95.

Martorano, Sindaco effettivo dal 18/6/91 al 10/12/91, Presidente del Collegio sindacale dal 10/12/91 al 29/4/94 e dal 29/4/94 al 30/11/95.

Millemaci, Sindaco supplente dal 18/6/91 al 23/9/91, Sindaco effettivo dal 23/9/91 al 10/12/91, dal 10/12/91 al 29/4/94, dal 29/4/94 al 24/7/95.

D1) BN INTERNATIONAL S.A.:

Bombaci, Consigliere dal 15/2/95 al 14/12/95.

Coccioli, Vice Presidente, dal 18/2/91 al 14/12/95, Presidente onorario dal 14/12/95 al 25/3/97.

Costanzo, Consigliere dal 7/11/91 all'11/2/92, Vice Presidente dall'11/2/92 al 25/11/93.

De Nigris, Consigliere dal 18/2/91 al 20/7/94, Vice Presidente dal 20/7/94 al 25/3/97.

Giovannini, Amm.re deleg. dal 20/7/94 al 19/7/95, Consigliere dal 19/7/95 al 14/12/95.

Mancusi, Consigliere dal 20/7/94 al 14/12/95, Vice Presidente dal 14/12/95 al 25/3/97.

Somogyi, Consigliere dal 20/7/94 al 14/12/95.

Sussi, Consigliere dal 18/2/91 al 14/12/95.

Ventriglia, Presidente dal 18/2/91 al 15/2/95.



Vigliar, Consigliere dal 18/2/91 al 25/11/93, Vice Presidente dal 25/11/93 al 20/7/94, Amm.re deleg. dal 20/7/94 al 19/7/95, Consigliere dal 19/7/95 al 14/12/95.

Martorano, Consigliere dal 20/7/94 al 25/3/97.

8.- Anche con riguardo alle perdite che hanno interessato le società comprese nel "Gruppo creditizio" Banco di Napoli, emerge con evidenza la responsabilità degli esponenti aziendali del Banco. Invero, la presenza di questi ultimi negli organi di quelle società non ha dato luogo - come avrebbe dovuto - ad una attività gestoria e di vigilanza volta, anche nell'interesse della controllante, al fine primario di preservare l'integrità del valore della partecipazione; essa si è risolta, invece, in una presenza "negativa", i cui risultati si compendiano nel complessivo e sistematico degrado di tali partecipazioni.

9.- Le perdite rilevate nell'anno 1994 (e successivi) certamente trovano il proprio presupposto, la propria causa (o almeno la concausa) negli accadimenti degli anni anteriori.

Con riferimento alla complessiva organizzazione e gestione dell'impresa bancaria certamente si riscontrano significative carenze almeno sino a tutto il 1994. Al riguardo illuminanti sono le ampie

valutazioni contenute nel rapporto che ha concluso gli accertamenti ispettivi effettuati dalla Banca d'Italia. Le circostanze in questa sede evidenziate, costituiscono quindi solo un aspetto della *mala gestio* più complessivamente evidenziata dal cennato rapporto ispettivo.

Rinviando a quanto si dirà in seguito sulla non interferenza tra forme di responsabilità amministrativa e civile, va ora rappresentato che, comunque, le indicazioni del rapporto ispettivo della Banca d'Italia appaiono particolarmente importanti ai fini di una completa visione della situazione aziendale, nella quale si collocano i profili della gestione (impieghi, area finanza, controlli interni, struttura organizzativa, ecc.), che evidenziano palesi forme di responsabilità degli organi sociali e, dunque, consentono l'imputabilità ai medesimi delle perdite dovute a *mala gestio*.

Si è pienamente consapevoli del fatto che tra le finalità del rapporto ispettivo non rientra la ricerca e la individuazione di condotte colpose, essendo i risultati delle indagini dell'Organo di Vigilanza preordinate alla adozione di interventi dell'Autorità di settore (che hanno di mira la stabilità dell'ordinamento creditizio considerata complessivamente e con riguardo ai suoi singoli appartenenti). Ciò nulla toglie alla funzione integrativa che il cennato rapporto dispiega, ai fini di opportuni riscontri documentali dell'inosservanza degli obblighi che fanno carico agli organi

sociali, nonché di una qualificata valutazione aziendale della qualità dei crediti, della qualità dell'organizzazione, insomma delle circostanze che costituiscono causa (o almeno concausa) delle perdite riscontrate; funzione, del resto, espressamente riconosciuta in sede giurisprudenziale (Trib. Sulmona 21 settembre 1993, in Società 1994, p.635).

Pertanto, pur dovendo considerare il rapporto ispettivo della Banca d'Italia privo di carattere di assolutezza, non è possibile disconoscere significato al giudizio (che in esso si rinviene) sull'efficienza degli organi sociali, sulla funzionalità dell'assetto organizzativo e sulla validità delle procedure seguite nella concessione del credito e per la gestione in genere (Trib. Benevento 8 gennaio 1992, in).

Naturalmente, essendo ascrivibile alle formulazioni *de quibus* unicamente valenza indicativa della *mala gestio* che ha caratterizzato la situazione aziendale, è nel riferimento alle circostanze della concreta operatività (quali sono state sopra segnalate) che vanno individuate le fattispecie in cui risultano violati gli obblighi che fanno carico agli amministratori e ai sindaci del Banco.

Peraltro, i contenuti del rapporto ispettivo trovano una larga conferma nelle "controdeduzioni" ai rilievi della Banca d'Italia, predisposte dal Consiglio di Amministrazione in carica nel maggio 1996; alle pagine di tale documento si fa qui di seguito rinvio (doc. n. 35). Tale documento,

prescindendo dalle finalità per le quali è stato redatto, appare particolarmente significativo per i fatti che nello stesso vengono indicati. Ciò, considerato che esso risulta sottoscritto da alcuni amministratori e sindaci sanzionati dal D.M. 3 febbraio 1997.

a) Circa il 50% del valore delle esposizioni era riferibile al settore dell'edilizia, con una notevole concentrazione del rischio sia con riferimento al settore di intervento che con riferimento alle esposizioni di taluni soggetti affidati (p. 22).

Si è già detto che in una delibera del 24 novembre 1992 era stato deciso "che per le pratiche di affidamento relative ad imprese appartenenti al settore edilizia e opere pubbliche si proceda - sempre ove opportuno - soltanto alla conferma dei fidi in essere, senza concedere alcun ampliamento delle linee di credito"; ciononostante, si è proceduto all'ampliamento delle facilitazioni a soggetti già affidati, nonché alla realizzazione di "interventi ponte" su finanziamenti di crediti speciali, se pure con la cautela di rispettare una adeguata correlazione fra le iniziative immobiliari e le forme tecniche da adottare per il loro finanziamento.

b) La struttura organizzativa era debole ed imponeva un ampliamento dell'operatività (p. 24). E' evidente che tale ampliamento è stato realizzato andando oltre le reali possibilità dell'azienda; oltre i limiti della sana e prudente gestione.



E' evidente, altresì, che tale "esigenza", trasferita agli "operatori" non poteva che indurre a "sottovalutare" i rischi, in vista dell'acquisizione di "meriti".

c) Sino alla fine del 1993 le funzioni di controllo sul credito e la funzione ispettiva sul credito erano attribuite all'unico Servizio Ispettorato Crediti; solo dopo tale periodo le due funzioni furono attribuite a Servizi diversi.

Nel novembre 1994 fu affidato al neo costituito Servizio recupero crediti la funzione di gestione del contenzioso (p. 26).

d) Solo nel 1996 si è avviato un processo di: - ridefinizione della normativa interna in tema di criteri di qualificazione del portafoglio crediti, per allinearla alle Vigenti Istruzioni di Vigilanza; - realizzazione di nuove procedure informatiche per il controllo dei rischi, unitamente all'implementazione di quelle in essere; - individuazione delle aree problematiche di rischio creditizio (p. 27).

e) La negativa evoluzione della redditività aziendale ha reso sempre più costosa la raccolta sui mercati finanziari, cui orientava un crescente bisogno di valuta per esigenze di tesoreria (p. 29).

f) Elevato livello delle retribuzioni dei dipendenti, eccedenti quelle del sistema (p. 30).

g) Rilevante consistenza delle partite infruttifere e scarso apporto reddituale della gestione servizi (p. 30).

- h) Disfunzioni nel sistema informativo interno che hanno causato ritardi e difficoltà nella quantificazione delle partite anomale (p. 33).
- i) Avvio (solo) dalla fine del 1995 di uno studio per la riqualificazione e l'ottimizzazione delle risorse del Banco (p. 35).
- l) Esercizio della funzione di capogruppo esclusivamente attraverso la nomina di amministratori ed esponenti aziendali negli organi delle controllate (p. 40).
- j) Inadeguatezza numerica degli addetti alla struttura preordinata all'attività di controllo ispettivo delle società del gruppo (p. 41).
- k) Assenza di strumenti efficaci per la identificazione dei rischi creditizi del "Gruppo" verso una medesima controparte; della quale è conferma l'avvertita esigenza (nell'aprile 1995) di intensificare l'opera di omogeneizzazione delle classifiche dei crediti a livello di "Gruppo" (p. 43).
- m) Avvio agli inizi del 1995 del monitoraggio dei flussi di liquidità delle partecipate e delle filiali estere, ai fini di eliminare carenze nell'attività di concertazione e controllo dei profili commerciali e finanziari (p. 43).
- n) Scarsa incisività del controllo sull'andamento delle partecipazioni (p. 45).
- o) Riordino e semplificazione della Direzione Generale realizzati solo nel 1996 (p. 48).

- p) Scarso coordinamento tra il servizio Organizzazione e le altre Entità deputate alle attività strumentali (tra cui il CED), di cui ci si è dati carico solo con la sopra menzionata riforma della Direzione Generale (p. 50).
- q) Inadeguatezza del sistema informativo con riguardo alle dimensioni ed all'importanza della Banca (p. 52); avvio di uno *studio* per una modifica dello stesso nell'ottobre 1993, terminato solo nel primo quadrimestre 1995 (p. 53).
- r) Ampia area di "non meccanizzato" non riversato nel "meccanizzato" (p. 55).
- s) Inidoneità del sistema informativo, quale configurato, ai fini di un efficace esercizio delle funzioni di controllo.
- t) Assenza di un "manuale dei controlli" da effettuare, sia in centro che in periferia, sull'attività creditizia (p. 59).
- u) Concessione di finanziamenti su bozze di bilanci (p. 61).
- v) Assenza di una manuale contenente norme di autodisciplina nella valutazione degli immobili concessi in garanzia (p. 63).
- z) Assenza di una procedura idonea a consentire la visione complessiva dei rapporti (di credito ordinario e speciali) intrattenuti da ciascun cliente con il Banco (p. 66).
- aa) Inadeguata ripartizione delle funzioni (operativo-gestionali e di controllo) all'interno della banca (pag. 76).

- ab) Idem: in particolare con riguardo al campo dell'innovazione finanziaria (p. 76).
- ac) Utilizzazione di prodotti finanziari intrinsecamente complessi e ad alto rischio, senza un adeguato riordino dell'attività intermediatrice del Banco; tant'è che la avvertita esigenza di procedere ad una ristrutturazione dell'area finanza portò ad un primo intervento nel 1994, seguito da altro nel 1996.
- ad) Massiccio acquisto di titoli "zero coupons" effettuato al solo fine di migliorare il profilo di liquidità del Banco. Significativo al riguardo il tenore della delibera adottata (solo) nel maggio 1995, con cui vennero definiti i criteri qualitativi e quantitativi concernenti la gestione dei titoli del portafoglio (p. 83).
- ae) Evidente mancato riferimento alla necessaria professionalità occorrente per la gestione dei prodotti finanziari "derivati" e "sintetici" aventi carattere fortemente aleatorio; solo nel novembre 1994 sono state vietate le operazioni relative alle "note sintetiche" (p. 85 s.).
- af) Inadeguatezza delle forme di controllo sulle operazioni poste in essere dalle filiali estere, imputabili ad una non completa definizione del modello organizzativo "per funzione", seguito dalla Direzione Generale (p. 88).



ag) Esistenza di differenze tra le evidenze contabili interne, relative a titoli di proprietà e di terzi, rispetto agli estratti conto inviati ai depositari; discrasia affrontata nel corso del 1993, ma non ancora risolta nel 1995 (p. 97).

ah) Ingente ammontare “delle partite sospese“ attive e passive, la cui lievitazione è da addebitarsi anche all’esiguo numero di personale impegnato nella soluzione di tale problematica (p. 98).

ai) Sussistenza di partite sospese di rilevante importo, collegate al mancato accertamento dei crediti (p. 99).

al) Mancanza di dati affidabili sulla effettiva circolazione di vaglia cambiari e titoli simili (p. 99).

am) Mancata contabilizzazione degli interessi di mora relativi a rapporti di reddito fondiario (p. 101).

La contemporanea presenza di tanti elementi riguardanti carenze organizzative e gestionali, che investono in maniera penetrante e sostanziale tutti gli aspetti dell’amministrazione e della gestione, deve essere imputata ad un difetto di vigilanza da parte dell’Organo Amministrativo, non colto, a sua volta, dall’Organo di Controllo.

Invero, la mancata conoscenza di carenze in uno o più settori del Banco, eventualmente giustificabile in una gestione svolta con diligenza,

denota piena negatività in un contesto di disamministrazione, che evidenzia cioè una complessiva e generalizzata mancanza di vigilanza.

10.- Aspetto specifico della mancata vigilanza sul generale andamento della gestione si riscontra con riferimento alle perdite registrate nel bilancio 1994 per speculazioni su "prodotti derivati"; vale a dire perdite registrate a seguito di operazioni aventi carattere di particolare aleatorietà e, dunque, portatrici di rischi che richiedono la fissazione di opportune regole e criteri di vigilanza.

In particolari operazioni assunte dalla Tesoreria del Banco, il rischio era insito nella struttura della formula che correla il valore di rimborso al verificarsi di determinati eventi, indipendenti dal merito creditizio dell'emittente (c.d. note sintetiche). La previsione di un coefficiente moltiplicatore - spesso introdotta nel contesto operativo -, destinato ad amplificare il risultato (in utile o in perdita) di tale strumento finanziario, rende appieno l'intento di dar vita ad un rischio differenziale, che si risolve in un potenziamento dei profili speculativi propri di tali fattispecie contrattuali.

Più in particolare, rileva la documentata circostanza che il Servizio Tesoreria in data 19 gennaio 1994 aveva inoltrato all'Amministratore delegato con delega per l'Area Finanza, una relazione, sui risultati

conseguiti nel corso del 1993 e sui programmi per il 1994, nella quale si precisava che il Banco aveva avviato "un'attività d'investimento in titoli sintetici indicizzati all'andamento dei tassi swaps, di indici di Borsa e di opzioni su valuta, per i quali, data l'attuale situazione dei tassi, si prospettano interessanti margini alla scadenza" (doc. n. 36).

La gravità della situazione emerge specificamente dal fatto che per l'intero periodo in cui si è concentrata l'assunzione, da parte del Banco, di posizioni orientate al ribasso dei tassi (giugno '93 - aprile '94) non risulta siano state dettate linee guida, tali da rendere meno problematica l'equazione rischio/rendimento. Le perdite conseguenti a tali operazioni alla data del 29 novembre 1994, ammontavano, per ammissione dell'Amm. deleg. Vigliar, a "37.1 miliardi di lire" (doc. n. 37); somma verosimilmente incrementatasi in sede di ulteriori riscontri.

Sintomatico, altresì, appare l'atteggiamento che, nella seduta consiliare del 29 novembre 1994, viene assunto dagli esponenti aziendali che vi parteciparono. In particolare: Coccioli, De Nigris, Giovannini, Vigliar, Bombaci, Mancusi, Martorano, Somogyi e Sussi (doc. n. 38).

Nel corso della riunione, in cui venne in discussione la mancanza di *cautela e prudenza* nel comportamento del dirigente preposto al servizio tesoreria, vennero individuati gli estremi per infliggere sanzioni fondate sulla negligenza del dipendente; nonostante ciò il Consiglio aderì alla

posizione dell'amministratore delegato Vigliar il quale, anziché sottoporre a sanzione il menzionato dirigente, ritenne sufficiente la sola rimozione del medesimo dall'incarico ed il suo trasferimento ad altro servizio. Solo in epoca posteriore, con gli amministratori succeduti a quelli qui convenuti, tale dirigente ha subito una sanzione disciplinare.

11.- Gli elementi sopra analiticamente segnalati per ciascuna posizione di credito evidenziano gravi carenze nella diligenza professionale, quale dovuta dagli amministratori di un'azienda bancaria nell'attività dell'erogazione del credito. A ciò aggiungasi che, nella gran parte dei casi, l'assenza di un effettivo apprezzamento della capacità di credito dei richiedenti è resa evidente dalla circostanza che non sono stati tenuti in alcun conto i profili di problematicità delle situazioni economico finanziarie della clientela.

Detta situazione è palmare quando trattasi di fidi concessi a soggetti facenti parte di gruppi inadempienti, verso i quali il Consiglio ha consentito aumenti delle esposizioni non giustificati in alcun modo, attesa la consapevolezza delle difficoltà aziendali e l'insufficienza delle garanzie acquisite.

Da qui la facile conclusione della incontestabilità delle perdite - o quanto meno di quelle riconducibili a detta tipologia di operazioni - e la



loro certa imputabilità ai componenti dell'organo amministrativo che hanno deliberato le erogazioni di credito, da cui le cennate perdite derivano; senza aver dato, in caso di astensione ovvero di contrarietà, comunicazione al Presidente del Collegio sindacale, come previsto dalla disciplina codicistica.

A tutto ciò è da aggiungere una valutazione globale della situazione, caratterizzata dal fatto che, in un arco di tempo inferiore ad un quinquennio, si sono verificate perdite di tale gravità (in senso assoluto) da ricondursi necessariamente anche ad una generalizzata carenza degli organi amministrativi e di controllo.

Non può esservi dubbio sulla esistenza del nesso di causalità tra il difetto di diligenza degli Esponenti sociali e le perdite subite - in tale misura - dalla società.

L'omessa attenzione alle "riserve" contenute nelle relazioni predisposte ai fini dell'erogazione di credito da parte del Consiglio, la mancanza di un effettivo e conseguente controllo sull'azione degli organi delegati e del direttore generale, la carenza nella generale attività di vigilanza sulla gestione (organizzazione degli uffici, livello dei costi, diligenza e competenza dei dipendenti) sono tutti elementi che, singolarmente e/o in concomitanza fra loro, hanno creato le condizioni perché le perdite si producessero o comunque assurgessero a livelli stratosferici.

12.- L'indagine ricostruttiva degli eventi, che hanno determinato l'indicata situazione di criticità aziendale, coinvolge, ovviamente, anche i sindaci in carica nel periodo 1991-1995.

Questi, infatti, non hanno formulato significativi rilievi in ordine alle cennate forme operative dell'organo amministrativo, svolgendo con modalità del tutto inadeguate (come gli accadimenti successivi hanno dimostrato) i loro compiti. Sicché, può dirsi venuta meno la funzione, propria dell'organo di controllo, di garante della regolarità della gestione e, dunque, di salvaguardia dell'integrità patrimoniale.

In particolare, ciò risulta evidente con riguardo alla mancata attivazione del Collegio Sindacale nei casi in cui è dato riscontrare:

- assunzione dei rischi relativi a concessioni di credito non improntate a criteri di trasparenza ed obiettività;
- mancato adeguamento da parte del Consiglio ai rilievi formulati dall'Organo di Vigilanza, sull'organizzazione e sulla definizione delle modalità di coordinamento dell'attività centrale di controllo con quella svolta dalle unità della linea affari;
- mancata verifica della correttezza delle procedure di contabilizzazione e di rilevazione dei rischi assunti dall'ente creditizio;
- mancata sottoposizione a controllo degli impieghi, nonostante il progressivo incremento del volume degli stessi e la ragionevole

aspettativa di un deterioramento della situazione aziendale in relazione all'aumento delle "sofferenze" denunciato, con riguardo all'intero sistema bancario, dalle Autorità di settore agli inizi degli anni novanta;

- mancata trasmissione all'Autorità di vigilanza dei rilievi formulati.

Se il Collegio sindacale, pur nei limiti delle proprie funzioni, avesse rilevato la manifesta difformità del comportamento dell'Organo Amministrativo dalle "regole tecniche dell'arte" per difetto di diligenza e di prudenza, e se avesse operato il proprio controllo sulla efficienza degli strumenti di contabilità e di rilevazione, certamente sarebbe potuto intervenire, rilevando le carenze, suggerendo gli eventuali interventi correttivi, segnalando all'Organo di vigilanza le irregolarità e le disfunzioni.

Di tutto ciò non vi è traccia.

13.- I componenti gli organi societari, in carica dall'1 luglio 1991 al 28 aprile 1995 - ciascuno in relazione alla responsabilità loro imputabile - dovranno rispondere del depauperamento del patrimonio sociale derivato dalle irregolari operazioni che essi hanno autorizzato o comunque consentito e/o (potendolo) non impedito.

Detta imputabilità, innanzitutto, si configura inequivoca, quanto meno, con riferimento alle erogazioni di credito direttamente concesse dal

Consiglio in precedenza evidenziate. Per queste deve ritenersi esclusa un'eventuale esimente fondata sulla circostanza che la valutazione del merito del credito potrebbe, nelle fattispecie in esame, essere considerata completamente rimessa al giudizio di coloro che hanno espresso parere favorevole alla sua concessione, anteriormente all'adozione di una delibera in tal senso da parte del Consiglio.

A parte che, come sopra segnalato, proprio le strutture del Banco, nel sottoporre le pratiche al Consiglio, ne segnalavano gli elementi di criticità; in ogni caso le valutazioni delle strutture non escludono un'autonoma valutazione dell'Organo amministrativo e di controllo.

Diversamente, la funzione di vigilanza degli amministratori si ridurrebbe al mero riscontro dell'intervenuta partecipazione degli esponenti aziendali competenti *ratione materiae* nell'*iter* formativo del procedimento di erogazione; il che non appare concepibile. Nella specie, le censure sollevate in ordine alle operazioni creditizie riguardano operazioni deliberate direttamente dell'Organo amministrativo, nell'ambito dei suoi poteri (erogazioni eccedenti i 20 miliardi di lire), e quindi con una specifica diretta responsabilità.

Va da sé che, con riguardo a tali ipotesi operative, i sindaci condividono collegialmente la responsabilità degli amministratori, qualora la loro azione di controllo non abbia impedito il verificarsi di



danni, ovvero non si sia concretizzata nella segnalazione alla Banca d'Italia delle anomalie riscontrate.

Ciò posto, al fine di aderire pienamente all'orientamento dominante della dottrina e della giurisprudenza, che ascrive primario rilievo all'accertamento in fatto della responsabilità degli amministratori, si ritiene opportuno limitare l'individuazione dei danni per i quali è chiesto il risarcimento (non escludendo certamente che ve ne possano essere di ulteriori) solo a quelli dai quali siano derivate "perdite" inconfutabili, imputabili a comportamenti, almeno non diligenti, quali di certo si configurano per i crediti, sopra menzionati, che poi sono stati oggetto di cessione alla S.G.A. spa.

Per vero, senza voler negare che gli amministratori godano di ampia discrezionalità nelle scelte strategiche, che attengono alle modalità in cui esercitare l'azione di politica creditizia che ad essi compete (maggiore o minore larghezza nella concessione del credito, erogazioni a favore di questo o quel settore economico, ecc.), è indubbio che un'attenta valutazione della diligenza del mandatario, cui gli amministratori sono tenuti, porta a configurare una loro responsabilità per le condotte quali sopra identificate.

E' noto che, secondo una giurisprudenza ormai pacifica, gli amministratori debbono improntare i loro comportamenti nella gestione

a criteri di rigore; ciò in considerazione dei rilievi che tali forme operative rivestono rispetto alle rimanenti attività della banca. Orbene, appare indubbio che riconducibile a tale logica di rigore si configuri la sospensione delle erogazioni, quando le condizioni complessive del prestatore giustificano il legittimo timore che non vi sarà restituzione del danaro prestato e, dunque, che l'operazione si risolva in perdita.

La considerazione (*rectius*: l'auspicio) che l'eventuale utilizzo di nuove linee di credito trovi fondamento nell'intento di evitare un aggravio della situazione debitoria del cliente - e, dunque, debba ritenersi funzionalizzata al "rientro" di somme già maturate - nulla toglie all'intrinseca pericolosità dell'*agere*; che finisce col denotare quanto meno (deprecabile) leggerezza. Conseguenza l'ipotizzata violazione delle regole, per aver elevato i limiti dell'affidamento non solo senza l'acquisizione di ulteriori, nuove effettive garanzie, ma addirittura nella consapevolezza delle difficoltà economiche in cui erano incorsi alcuni richiedenti, beneficiari di scoperti in precedenza autorizzati e dai medesimi già utilizzati.

14.- Avendo così circoscritto i fatti per i quali si avanza in questa sede pretesa risarcitoria a favore del Banco, è evidente come implicita risulti la dimostrazione della *mala gestio*, rilevante ai fini dell'accertamento

della responsabilità degli amministratori. Ciò tenuto conto, come in precedenza si è precisato, che elementi significativamente concorrenti nella produzione del danno sono stati anche quelli collegati alle generalizzate carenze organizzative e di gestione, rispetto alle quali è mancato un *efficiente e produttivo* intervento.


La delega di talune funzioni relative a profili organizzatori e gestionali ad Organi del Consiglio ovvero la circostanza che concorressero, nelle fattispecie, competenze specifiche della struttura non esimevano gli Organi Amministrativi e di controllo dal verificare la qualità delle prestazioni rese, dal richiedere analitiche e dettagliate informazioni, dal richiedere opportune azioni di monitoraggio.

Da tutto ciò, quindi, discende la addebitata responsabilità.

15.- Fermo il riferimento alla insufficiente diligenza in concreto prestata nell'esercizio della funzione di amministrazione, la sopra delineata impostazione relativa all'erogazione del credito consente di evitare ogni possibile eccezione, formulata con riguardo alle posizioni assunte, in argomento dalla dottrina e dalla giurisprudenza; e, in particolare, con riguardo all'opinione dominante, secondo cui il solo risultato economico sfavorevole non può essere addotto a prova di assenza di diligenza da parte degli amministratori.

E' ben vero che nella valutazione delle scelte operate, il giudice debba tener conto dell'esistenza di naturali rischi di impresa; sicché, l'evento negativo che dipende dai normali rischi dell'attività imprenditoriale non può essere imputato agli amministratori, se non è stato causato da loro colpa. Ciò non esclude che l'autorità giudiziaria può sindacare il merito degli atti compiuti, valutandoli sulla base di criteri astratti e discrezionali di opportunità e convenienza.

In quest'ordine logico si è orientata la giurisprudenza, secondo cui il solo insuccesso dell'attività economica non può essere assunto a dimostrazione di colpa degli amministratori; questi ultimi si rendono responsabili non tanto perché il loro operato *a posteriori* non ha determinato risultati favorevoli alla società, quanto perché gli atti contestati, secondo le regole dell'ordinaria diligenza professionale (cui ogni amministratore è tenuto *ex art.* 1176, co. 2 c.c., 1710 c.c., 2392 c.c.), non avrebbero dovuto essere compiuti (neppure con un giudizio *ex ante*) a quelle condizioni (cfr. Trib. Milano, 2 marzo 1995 in Società 1996, p. 57 e in Giur. it. 1995, I, 2, c. 706; App. Milano, 21 gennaio 1994, in Società 1994, p. 923 e in Foro it. 1995, I, c. 1001). Ciò che rileva ai fini dell'attivazione di un giudizio di responsabilità è, dunque, la circostanza che gli amministratori abbiano agito senza tener conto, per negligenza o altro, di determinate condizioni (*rectius*: situazioni) fattuali; condizioni



che, valutate nel momento in cui si era svolta la loro attività, avrebbero resa evidente la dannosità dell'*agere*.

16.- Per vero, non va trascurato che l'oggetto dell'indagine giudiziaria nella procedura attivata ai sensi dello art. 2392 c.c., e la stessa area della consentita sindacabilità, debbono dirigersi proprio alla valutazione della presenza, nella concreta operatività del momento storico, di una diligenza quale definibile ed esigibile dal mandatario in "quelle" circostanze. In particolare, se è indubbio che l'opera di gestione ed amministrazione - discrezionale e finalizzata al raggiungimento dello scopo sociale - si dispiega nell'ambito del rischio dell'impresa, è altrettanto certo che il rischio d'impresa deve essere sempre affrontato, "incontrato", con valutazione critica dei fatti (vale a dire improntata e ispirata alla più ampia, profonda conoscenza dei possibili, prevedibili e pensabili fattori che influenzano il risultato, sia sul versante positivo che in quello negativo).

Solo dalla ponderazione di tutti i dati conosciuti può sorgere una corretta, e non sindacabile, scelta imprenditoriale. In mancanza di una ragionata analisi e di una ponderata disamina, il risultato appare, invece, affidato alla pura sorte, a decisioni irrazionali spesso non sorrette da intuizioni verificabili.

~~Nell'indagine volta ad accertare la sussistenza di responsabilità e di un~~

danno al patrimonio sociale del Banco, occorre allora riportarsi - come ci indica la giurisprudenza - ai fondamentali principi regolatori della materia. La verifica della responsabilità degli amministratori e dei sindaci deve, cioè essere ricondotta al riscontro di una necessaria coerenza giuridico-economica della attività di gestione con la direzione tracciata dallo scopo sociale. Essa dovrà, inoltre, raccordarsi all'assunzione del rischio d'impresa, inteso come aspettativa non aleatoria del conseguimento di un risultato utile, ed alla giustificazione della discrezionalità motivata dalle scelte, consentendo la sindacabilità *ex post* solo quando l'azione e le scelte non siano state sorrette da quel riconoscibile coefficiente di diligenza e ragionevolezza che deve connotare la figura giuridica stessa dell'imprenditore (Trib. Milano 26 giugno 1989, in *Giur. comm.* 1990, II, p. 122; Trib. Milano 28 marzo 1985, in *Foro it.* 1986, I, c. 256).

E' avendo riguardo a tale quadro di riferimento concettuale che l'operato degli amministratori del Banco appare censurabile sotto svariati profili.

In particolare, le linee comportamentali seguite dagli esponenti aziendali richiamati in epigrafe appaiono contrastanti con i principi in base ai quali i profili di prudenza, ragionevolezza, avvedutezza e

diligenza devono trovare puntuale verifica con riferimento alla delicata fase di istruttoria e delibera della concessione di fido. E', infatti, nella assenza o nella presenza di prudenza, avvedutezza e razionalità che deve individuarsi la linea di discriminazione dell'azione imprenditoriale: colpevole se essa si è connotata di superficialità e di pura alea; non addebitabile, se il naturale rischio di impresa si è accompagnato ad una attenta e meditata analisi e ponderazione di tutti gli elementi conoscibili e tali da connotare di correttezza il *gestum* imprenditoriale.

Nella specie trova applicazione felice il principio metagiuridico, ma proprio del più comune buon senso, del "prima fare luce e poi fare il passo". La conoscenza e l'apprezzamento dei fondamenti dell'azione da intraprendere rappresentano il primo connotato della prudenza come categoria giuridica. L'attenzione alla fase iniziale del rapporto - nel nostro caso alla fase dell'istruttoria della pratica di affidamento - è poi conforme al principio logico-causale del *post hoc ergo propter hoc* (Trib. Milano, 26 giugno 1989, cit.).

Conseguentemente, l'imputazione agli amministratori del Banco di scelte inopportune, che hanno causato danni all'ente creditizio di appartenenza, deve ritenersi fondata sul mancato adempimento del proprio mandato. Per vero, il giudizio sulla scarsa diligenza - dianzi formulato - pur riferendosi a scelte di gestione, ovvero a modalità e

circostanze in cui queste ultime sono state assunte, investe direttamente solo l'omissione di quelle cautele, verifiche e informazioni preventive che ordinariamente sono richieste per lo svolgimento dei compiti degli amministratori e che consentono di riconoscere nella relativa azione condotte coerenti con gli impegni contrattuali assunti (Cass. 28 aprile 1997, n. 3652).

Alla stessa stregua, il complesso delle altre circostanze sopra evidenziate relative alla omessa vigilanza, costituisce elemento che induce a valutare come non diligente la "intera gestione" del Banco.

17.- Per quanto concerne i profili di responsabilità dei sindaci, se ne chiarisce la portata alla luce del disposto dell'art. 2407 c.c., in base al quale gli stessi sono solidalmente responsabili con gli amministratori per i fatti e le omissioni di questi, quando il danno non si sarebbe prodotto se essi avessero vigilato in conformità agli obblighi della loro carica.

Va, al riguardo, tenuto presente che l'art. 2403 c.c. non limita il ruolo del collegio sindacale allo svolgimento di compiti di controllo contabile e formale, bensì ne estende la portata anche al contenuto della gestione. Infatti la previsione, in esso formulata, che attribuisce ai sindaci l'obbligo di vigilare sull'amministrazione (co. 1°), va letta in connessione con quella posta nei successivi commi 3° e 4°, nei quali si valorizza il relativo

impegno di controllo nel contesto della gestione (nel senso che il collegio sindacale può richiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati fatti).

E' evidente come tale normativa più che esprimere una facoltà del collegio, attribuisca a quest'ultimo un potere-dovere, da esercitarsi in relazione alle specifiche situazioni (Cass. 7 maggio 1993, n. 5263; Trib. Frosinone (ord.), 19 aprile 1996 in Foro it. 1996, I, c. 2515). Ciò nonostante talune posizioni giurisprudenziali nelle quali si nega che il controllo dei sindaci, oltre ad interessare la legalità sostanziale degli atti degli amministratori, possa estendersi anche ad un sindacato di merito sull'opportunità di tali atti (App. Torino, 9 luglio 1975, in Foro pad. 1975, I, p. 318, App. Palermo, 9 dicembre 1981, in Fall. 1982, p. 248).

A ciò aggiungasi la speciale area del dovere di controllo dei sindaci individuata nell'art. 144 del t.u. bancario, che ne estende la portata alle "disposizioni generali e particolari impartite dalle autorità creditizie" (v. SCOTTI CAMUZZI, *Specificità dei compiti di controllo dei sindaci sull'amministrazione delle banche*, in *Riv. dir. priv.*, 1996, n. 1). Sicché, a fronte della responsabilità per mancato (o carente) controllo sulle "irregolarità della gestione", sancito dal disposto dell'art. 52 t.u., la previsione soprarichiamata dell'art. 144 t.u. fa ritenere censurabili i sindaci di una banca qualora non abbiano vigilato sul contenimento dei



rischi, direttamente riconducibile alla regola tecnica della sana e prudente gestione, che ripetutamente ricorre nelle Istituzioni impartite dall'Organo di Vigilanza.

Calando tali principi in una situazione, come quella del Banco, che presentava gravi, variegata e reiterate irregolarità di gestione, produttive di un danno progressivamente crescente, il collegio sindacale ed i suoi singoli componenti avrebbero dovuto prendere misure ben più incisive, attive e sistematiche per sottrarsi ad una responsabilità concorrente con quella degli amministratori, ed assolvere in maniera "passabile" la loro funzione. Se, dunque, il comportamento dei sindaci va valutato in relazione all'andamento e alla qualità della gestione, quello del collegio del Banco appare gravemente omissivo, ridotto - come evidenziato anche nel rapporto ispettivo della Banca d'Italia - al compimento sporadico di compiti ordinari e minimali, di *routine*, in una situazione che era viceversa grave e delicata (Trib. Frosinone (ord.) 19 aprile 1996 cit.).

La giurisprudenza - e con essa la dottrina maggioritaria - ha comunque chiarito che la responsabilità in cui incorrono i sindaci, pur trovando uno dei suoi presupposti nell'illegittimo comportamento degli amministratori sui quali essi hanno omesso di vigilare, resta tuttavia una responsabilità anche per fatto proprio. Ciò implica che tale responsabilità può essere affermata solo ove sia in concreto dimostrabile - come nel caso di specie

si confida di fare in corso di giudizio - l'esistenza di un nesso di causalità tra l'inosservanza dell'obbligo di vigilanza gravante sui sindaci e il danno prodotto dall'illecito comportamento degli amministratori (Cass. 7 maggio 1993, n. 5263; Trib. Sulmona 21 settembre 1993 cit.; CAVALLI, *I sindaci*, in Trattato delle soc. per azioni, diretto da COLOMBO e PORTALE, Milano, 1988, p. 168 ss.; DOMENICHINI, *Il collegio sindacale nella società per azioni*, in Tratt. dir. priv. diretto da RESCIGNO, Torino, 1985, vol. 15, p. 576 ss; TEDESCHI, *Il controllo sindacale: limiti dell'influenza sull'amministrazione*, in Società 1993, p. 598 ss).

18.- Bisogna infine ricordare che il D.P.R. 27 giugno 1985, n. 350 - dettato in attuazione della direttiva 12 dicembre 1997 del Consiglio delle Comunità Europee n. 77/780 in materia creditizia, in applicazione della L. 5 marzo 1985, n. 74 - all'art. 2, prevede che devono essere scelti "secondo criteri di professionalità e competenza tra le persone che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio attraverso l'esercizio di (.....)", il Presidente del Consiglio di amministrazione, l'amministratore delegato, i membri degli organi collegiali ai quali siano attribuiti i poteri in materia di concessione del credito (art. 2, co. 1 e 2).

Ovviamente la richiesta di tali requisiti, peraltro specificamente accertati dagli stessi Organi bancari, è anche il segno del grado di diligenza esigibile.

19.- Tutte le circostanze sopra evidenziate, singolarmente e globalmente, rendono l'organo responsabile delle perdite derivanti al Banco, almeno per le posizioni e gli altri fatti sopra richiamati.

Non possono sussistere dubbi che ai comportamenti dei convenuti, singolarmente e/o globalmente considerati, il danno subito dal Banco di Napoli S.p.A. è legato da univoco nesso di causalità; e che il danno poteva essere evitato se gli stessi avessero agito nel rispetto della legge, del mandato ricevuto, delle buone regole della tecnica e con la dovuta diligenza.

Ciascuno dei convenuti risponde dei fatti ad esso addebitati; per i medesimi fatti addebitati a più soggetti gli stessi rispondono in solido, nei limiti del complessivo risarcimento dovuto.

L'ammontare del risarcimento è determinato dal danno emergente, dal lucro cessante, dalla rivalutazione della somma dovuta e dagli interessi.

TANTO PREMESSO

il Banco di Napoli S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t. come sopra rappresentato e difeso, con salvezza di far valere anche in separato



giudizio nei confronti dei medesimi convenuti ogni diritto derivante da ulteriori fatti o atti qui non menzionati che abbiano recato pregiudizio

CITA

i signori:

1) Prof. Luigi Coccioli; 2) Dr. Vincenzo Scarlato; 3) Dr. Vittorio De Nigris; 4) Dr. Gennaro Cortucci; 5) Dr. Roberto Costanzo; 6) Dr. Raffaele Minicucci; 7) Avv. Giovanni Peluso; 8) Prof. Giovanni Somogyi; 9) Dr. Antonio Sussi; 10) Dr. Francesco Bombaci; 11) prof. Avv. Federico Martorano; 12) Avv. Angelo Mancusi; 13) Dr. Gianfranco Bittarelli; 14) Comm. Michele Azzimmaturo; 15) Prof. Vincenzo Millemaci; 16) Ing. Domenico Testa; 17) Dr. Elio Iannuzzi

a comparire per il giorno 18 luglio 1998, alle ore e nei locali di rito, innanzi al Tribunale di Napoli, G.I. a designarsi, con invito a costituirsi, nelle forme stabilite dall'art. 166 c.p.c. almeno 20 giorni prima dell'udienza indicata, ed alla medesima comparire innanzi al magistrato designato, con l'avvertenza che la costituzione oltre i detti termini comporta le decadenze di cui all'art. 167 cpc, per sentire così provvedere:

I) accertare la inosservanza da parte dei convenuti dei doveri loro imposti, in ragione della carica, dalla legge e dallo Statuto del Banco di Napoli S.p.A. ed in ogni caso la loro responsabilità per i danni arrecati all'Ente;

II) accertare e determinare il danno provocato al Banco di Napoli S.p.A. da parte degli stessi, per quanto a ciascuno imputabile, nella misura delle perdite ascrivibili come determinate in corso di causa, oltre svalutazione monetaria, ed interessi nella misura compensativa del maggior danno e spese. Ciò essendo stati nel presente atto puntualmente indicati i titoli dai quali la pretesa risarcitoria trae fondamento e, dunque, fissati i presupposti per la sua quantificazione;

III) condannare i convenuti a risarcire il Banco di Napoli S.p.A. del danno, nella somma che per ciascuno dei convenuti sarà accertata in relazione alle singole responsabilità nel verificarsi dei fatti contestati, ferma la solidarietà fino a concorrenza della misura come di condanna;

IV) condannare in solido i convenuti al pagamento delle spese, dei diritti e degli onorari del giudizio, con aggravio dell'IVA e CPA come per legge.

Con riserva di modificare le conclusioni, esibire documenti ed articolare ogni ulteriore mezzo istruttorio, in relazione al comportamento processuale delle controparti.

Napoli 30.3.1998

Avv. Prof. Francesco Capriglione



Avv. Prof. Michele Sandulli



Avv. Prof. Francesco Capriglione
Avv. Prof. Michele Sandulli

Mandato



Avv.ti Prof. Francesco Capriglione e Prof. Michele Sandulli
rappresentatemi e difendetemi nel giudizio di cui al presente atto in
esecuzione della deliberazione assembleare del 7 agosto 1997, con ogni
più ampio potere. Ho il tutto per rato. Eleggo domicilio con Voi presso lo
studio dell'Avv. Prof. Michele Sandulli in Napoli al Vico Monteroduni n.
12.

Napoli, 31.3.1998

Banco di Napoli S.p.A.


Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Prof. Giuseppe Falcone

Relata di notifica

A richiesta degli Avv.ti Prof. Francesco Capriglione e Prof. Michele
Sandulli nella qualità, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto
all'Ufficio Unico Notificazioni presso il Tribunale di Napoli ho notificato
il suesteso atto di citazione a



1) Prof. Coccioli Luigi, nato il 20/10/1931 a Napoli, residente a Roma

(CAP 00197) in Via delle Tre Madonne n.

servizio postale

UFFICIO UNICO DI NOTIFICAZIONE
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Io sottoscritto Aiut. Uff. Giud. ho notificato copia
dell'antescritto atto ad ess intimat ne des-
gnat domicili mediante spedizione in plico
raccolto con A. R. dall'Ufficio Postale di Napoli 2

NA 11 APR. 1998

L'ASSISTENTE U.N.E.P.
Cipro Anna Maria

2) Dr. Scarlato Vincenzo, nato il 28/10/1921 a Napoli, residente in

Salerno (CAP 84100) al Corso Vittorio Emanuele n. 140, int. 3, a mezzo

del servizio postale

UFFICIO UNICO DI NOTIFICAZIONE
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Io sottoscritto Aiut. Uff. Giud. ho notificato copia
dell'antescritto atto ad ess intimat ne des-
gnat domicili mediante spedizione in plico
raccolto con A. R. dall'Ufficio Postale di Napoli 2

NA 11 APR. 1998

L'ASSISTENTE U.N.E.P.
Cipro Anna Maria

3) Dr. De Nigris Vittorio, nato il 1/3/1937 a Benevento, residente in

Benevento (CAP 82100) al Corso Vittorio Emanuele n. 23, a mezzo del

servizio postale

UFFICIO UNICO DI NOTIFICAZIONE
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Io sottoscritto Aiut. Uff. Giud. ho notificato copia
dell'antescritto atto ad ess intimat ne des-
gnat domicili mediante spedizione in plico
raccolto con A. R. dall'Ufficio Postale di Napoli 2

NA 11 APR. 1998

L'ASSISTENTE U.N.E.P.
Cipro Anna Maria

4) Dr. Cortucci Gennaro, nato il 14/4/1938 a Napoli, residente in Napoli

(CAP 80121) al Corso Vittorio Emanuele n. 167, p. 6, int. 11, a mezzo

del servizio postale

UFFICIO UNICO DI NOTIFICAZIONE
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Io sottoscritto Aiut. Uff. Giud. ho notificato copia
dell'antescritto atto ad ess intimat ne des-
gnat domicili mediante spedizione in plico
raccolto con A. R. dall'Ufficio Postale di Napoli 2

NA 11 APR. 1998

L'ASSISTENTE U.N.E.P.
Cipro Anna Maria



5) Dr. Costanzo Roberto, nato il 27/11/1929 a San Marco dei Cavoti (BN), residente in Benevento (CAP 82100) alla Via Nicodà Catalano 25, a mezzo del servizio postale

UFFICIO UNICO DI NOTIFICAZIONE
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
In sottoscritto Att. Uff. Giud. ho notificato copia dell'antescritto atto ad ess. intimat. ne dest. gnat. domicili mediante spedizione in plico raccomandato con A. R. dall'Ufficio Postale di Napoli 2

NA 11 APR. 1998

L'ASSISTENTE U.N.E.P.
Cipro Anna Maria

6) Dr. Minicucci Raffaele, nato l'8/11/1936 a Torre del Greco (NA), residente in Roma (CAP 00186) alla Via Lancollotti n. 18, sc. A, p. 2, int. 6, a mezzo del servizio postale

UFFICIO UNICO DI NOTIFICAZIONE
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
In sottoscritto Att. Uff. Giud. ho notificato copia dell'antescritto atto ad ess. intimat. ne dest. gnat. domicili mediante spedizione in plico raccomandato con A. R. dall'Ufficio Postale di Napoli 2

NA 11 APR. 1998

L'ASSISTENTE U.N.E.P.
Cipro Anna Maria

7) Avv. Peluso Giovanni, nato il 23/9/1938 a Napoli, residente in Napoli (CAP 80131) in Viale dei Pini n. 37, consegnandone copia conforme all'originale mediante servizio postale

UFFICIO UNICO DI NOTIFICAZIONE
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
In sottoscritto Att. Uff. Giud. ho notificato copia dell'antescritto atto ad ess. intimat. ne dest. gnat. domicili mediante spedizione in plico raccomandato con A. R. dall'Ufficio Postale di Napoli 2

NA 11 APR. 1998

L'ASSISTENTE U.N.E.P.
Cipro Anna Maria

8) Prof. Somogyi Giovanni, nato il 18/1/1936 a Roma, residente in Fiumicino (RM) (CAP 00054) alla Via Cesenatico n. 90, int. 8, consegnandone copia conforme all'originale mediante servizio postale

UFFICIO UNICO DI NOTIFICAZIONE
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Io sottoscritto Aiut. Uff. Giud. ho notificato copi
dell'antescritto atto ad ess intimat ne dest
gnat domicili mediante spedizione in plico
racc.to con A. R. dall'Ufficio Postale di Napoli 2

NA 11 APR. 1998

L'ASSISTENTE U.N.E.P.
Cipro Anna Maria

9) Dr. Sussi Antonio, nato il 18/7/1946 a Milano, residente in Roma (CAP 00198) in Via Tagliamento n. 31, p. 2, int. 3, consegnandone copia conforme all'originale mediante servizio postale

UFFICIO UNICO DI NOTIFICAZIONE
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Io sottoscritto Aiut. Uff. Giud. ho notificato copi
dell'antescritto atto ad ess intimat ne dest
gnat domicili mediante spedizione in plico
racc.to con A. R. dall'Ufficio Postale di Napoli 2

NA 11 APR. 1998

L'ASSISTENTE U.N.E.P.
Cipro Anna Maria

10) Dr. Bombaci Francesco, nato il 15/2/1933 a Messina, residente in Roma (CAP 00141) alla Via Monte Pollino n. 2, int. 4, consegnandone copia conforme all'originale mediante servizio postale

UFFICIO UNICO DI NOTIFICAZIONE
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Io sottoscritto Aiut. Uff. Giud. ho notificato copi
dell'antescritto atto ad ess intimat ne dest
gnat domicili mediante spedizione in plico
racc.to con A. R. dall'Ufficio Postale di Napoli 2

NA 11 APR. 1998

L'ASSISTENTE U.N.E.P.
Cipro Anna Maria

11) Prof. Avv. Martorano Federico, nato il 31/3/1931 a Napoli, residente in Napoli (CAP 80122) alla Via Andrea D'Isernia n. 22, SC. A. int. 17, consegnandone copia conforme all'originale mediante servizio postale

UFFICIO UNICO DI NOTIFICAZIONE
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Io sottoscritto Aiut. Uff. Giud. ho notificato copi
dell'antescritto atto ad ess intimat ne dest
gnat domicili mediante spedizione in plico
racc.to con A. R. dall'Ufficio Postale di Napoli 2

NA 11 APR. 1998

L'ASSISTENTE U.N.E.P.
Cipro Anna Maria

12) Avv. Mancusi Angelo, nato il 22/1/1939 a Potenza, residente in Livorno (CAP 57127) alla Via Goito n. 22, p. 7, consegnandone copia conforme all'originale mediante servizio postale

UFFICIO UNICO DI NOTIFICAZIONE	
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI	
In sottoseritto Aiut. Uff. Giud. ho notificato copi dell'anteseritto atto ad ess intimat ne dest-gnat domicili mediante spedizione in plico racc.to con A. R. dall'Ufficio Postale di Napoli 2	
NA	11 APR. 1998
L'ASSISTENTE U.N.E.P. Cipro <i>Anna Maria</i>	


13) Dr. Bittarelli Gianfranco, nato a Livorno il 9/6/1929, residente in Roma (CAP 00147) in Via Lorenzo Bonincontri n. 113, int. 7, consegnandone copia conforme all'originale mediante servizio postale

UFFICIO UNICO DI NOTIFICAZIONE	
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI	
In sottoseritto Aiut. Uff. Giud. ho notificato copi dell'anteseritto atto ad ess intimat ne dest-gnat domicili mediante spedizione in plico racc.to con A. R. dall'Ufficio Postale di Napoli 2	
NA	11 APR. 1998
L'ASSISTENTE U.N.E.P. Cipro <i>Anna Maria</i>	


14) Dr. Azzimatturo Michele, nato a Cellara (CS) il 30/4/1933, residente in Cosenza (CAP 87100) alla Via 3° Strada Via Panebianco n. 39; consegnandone copia conforme all'originale mediante servizio postale

UFFICIO UNICO DI NOTIFICAZIONE	
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI	
In sottoseritto Aiut. Uff. Giud. ho notificato copi dell'anteseritto atto ad ess intimat ne dest-gnat domicili mediante spedizione in plico racc.to con A. R. dall'Ufficio Postale di Napoli 2	
NA	11 APR. 1998
L'ASSISTENTE U.N.E.P. Cipro <i>Anna Maria</i>	

15) Dr. Millemaci Vincenzo nato a Barcellona Pozzo di Gotto (Messina)
il 18/9/1922, residente in Guardiagrele (CH) (CAP 66016) alla Strada
Marrucina n. 18, consegnandone copia conforme all'originale mediante
servizio postale



16) Dr. Testa Domenico, nato ad Isernia il 26/1/1945, residente in Isernia
(CAP 86170) alla Via S. Lazzaro n. 15, consegnandone copia conforme
all'originale mediante servizio postale



17) Dr. Iannuzzi Elio, nato ad Avellino il 23/11/1940, residente in
Avellino (CAP 83100) alla Contrada Baccanico n. 36/a, consegnandone
copia conforme all'originale mediante servizio postale

